

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO,
ARENA e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1971

Fissazione di un periodo minimo di efficacia delle leggi da sottoporre al *referendum* abrogativo

ONOREVOLI SENATORI. — All'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, leggiamo che la richiesta di *referendum* abrogativo non può essere depositata nell'anno anteriore alla scadenza delle due Camere nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere medesime.

Tali misure pur riflettendo fondate preoccupazioni su un ricorso troppo frequente ed indiscriminato al *referendum* abrogativo, tuttavia, a nostro modesto avviso, non affrontano compiutamente il problema. Il legislatore avrebbe dovuto prevedere un arco di tempo minimo durante il quale la legge oggetto di *referendum* avrebbe potuto svolgere la sua efficacia. Un periodo di prova, se così possiamo chiamarlo, nel quale al legislatore ordinario è concessa la possibilità di dimostrare la fondatezza delle norme con le quali ha ritenuto opportuno regolare una determinata materia. Questo perchè, qualora un ricorso al *referendum* abrogativo invece di essere dettato da ragioni obietti-

vamente valide fosse invocato secondo opportunità di carattere politico particolare, oltre ad avvilire l'operato del legislatore potrebbe divenire uno strumento di congelamento dell'attività parlamentare al servizio di questa o quella corrente politica.

In particolare nella fase attuale della nostra vita politica che non conosce disciplina giuridica dei partiti ed è anzi dominata dalla partitocrazia con le sue ben note esasperazioni e degenerazioni, il *referendum* abrogativo potrebbe costituire un mezzo permanente di agitazione, che si affida alla volontà delle masse, fuori da ogni illuminata discussione, contro il Parlamento, contro il prestigio di questo organo fondamentale a cui la Costituzione assegna il compito di stabilire ed attuare l'indirizzo politico. Bisogna dunque evitare che l'opera del legislatore, maturata attraverso una attenta opera interpretativa analitica e sintetica di dati liberamente espressi ed obiettivamente ricavabili dalla realtà sociale nazionale, possa essere contrapposta alla volontà di una

maggioranza popolare artificiosamente creata da una distorsiva propaganda demagogica e condizionata, talvolta, da fattori culturali e sociali contrastanti.

Con la presentazione del disegno di legge in oggetto proponiamo che qualora si ritenga opportuno chiedere un *referendum* al fine di abrogare una legge, tale richiesta possa avvenire solo dopo che l'opinione pubblica abbia potuto rendersi pienamente conto degli eventuali effetti negativi e delle disarmonie prodotte dalla legge contro la quale si invoca l'intervento popolare. In mancanza di una regolamentazione adeguata in questo senso si rischia di creare attraverso il *referendum* abrogativo, una forma di contaminazione del principio basilare della democrazia rappresentativa, che potrebbe condurre all'indebolimento e quindi all'eversione della democrazia tutta intera.

Tali preoccupazioni venivano, del resto, espresse anche nella illustrazione del disegno di legge governativo per la regolamen-

tazione del *referendum* presentato al Parlamento nella attuale legislatura e divenuto legge il 25 maggio 1970. Si leggeva infatti, che la « disciplina di questo tipo di *referendum* (abrogativo) si presenta assai delicata » e che « occorre evitare che esso diventi uno strumento per congelare l'attività legislativa delle Camere e di turbamento della vita del Paese ».

La serie di misure predisposte dall'articolo 31 della legge sopra citata per evitare un ricorso frequente ed indiscriminato al *referendum* abrogativo, appaiono, a nostro avviso, decisamente insufficienti ad ovviare ai danni da noi sopra esposti. Da questa nostra considerazione traggono origine le norme da noi qui proposte.

Per quanto abbiamo avuto l'onore di esporre, siamo certi, onorevoli colleghi, che non ci mancherà il vostro appoggio per la più sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, regolato con legge 25 maggio 1970, n. 352, non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge o dell'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, fermi restando i termini di cui all'articolo 31 della legge sopra citata.